

# VILLAGGIO CLUB CALA VERDE

## Stalettì

---

Stalettì, 15 luglio 2011

**Ai Sigg. Clienti**

**OGGETTO: Imposta di soggiorno nel Comune di Stalettì.**

Si informa che il Consiglio Comunale del Comune di Stalettì, con deliberazione n. 20 del 17/6/2011 e n. 28 del 11/7/2011, ha istituito, a decorrere dal prossimo 15 luglio, l'imposta di soggiorno ed ha approvato il relativo regolamento, in attuazione dell'art. 4 del D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 "Disposizioni in materia di federalismo municipale".

Questa nuova imposta servirà ad aiutare il Comune a garantire il livello di qualità dei servizi relativi all'ambito turistico, culturale e ambientale.

I gestori delle strutture ricettive sono chiamati a collaborare per l'applicazione dell'imposta.

Dal 15 luglio dovranno essere fornite alla clientela le informazioni e dovrà essere riscossa l'imposta con rilascio di quietanza.

Nel caso in cui il turista, soggetto passivo dell'imposta, si rifiuti di versarla, deve, nello stesso momento, compilare una dichiarazione di omesso versamento dell'imposta di soggiorno, utilizzando la modulistica all'uopo predisposta (Allegato A del regolamento). Qualora il turista si rifiuti di compilare la suddetta dichiarazione, il gestore della struttura ricettiva deve, nello stesso momento, compilare specifica dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (Allegato B del regolamento), per comunicare tale rifiuto agli uffici comunali competenti. Entrambe le suddette dichiarazioni devono essere trasmesse al Comune di Stalettì lo stesso giorno dell'avvenuta compilazione.

L'imposta è pari a euro 0,50 al giorno per persona per stella per i pernottamenti effettuati in: Alberghi, Residenze turistico-alberghiere, Villaggi turistici, Bed & Breakfast, Ostelli e Campeggi.

L'imposta è pari a euro 0,50 al giorno per i pernottamenti effettuati in: Agriturismo e strutture similari.

L'imposta si applica fino ad un massimo di dieci pernottamenti consecutivi nelle strutture ricettive di cui sopra.

Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a. minori entro il diciottesimo anno di età;
- b. gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
- c. Soggetti portatori di handicap.

Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno coloro che soggiornano nei periodi dell'anno compresi dal 1° ottobre al 31 marzo.

Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Stalettì direttamente o telefonicamente al n. 0961 918802.

Si ringrazia fin d'ora per la collaborazione.

Il Direttore  
Vito Ciccarello